

Tribunale Ordinario di Trieste

Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale

dott.ssa Anna Lucia Fanelli - Presidente

dott.ssa Gloria Carlesso - Giudice relatore

dott. Edoardo Sirza - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 grado iscritta al n. r.g. 1966/2018 promossa da:

M.N. nata a X il X (...) e residente a T. via X rappresentata e difesa dall'avv. ...ed elettivamente domiciliata nel suo studio di via ...

ricorrente

contro

S.M. , nato a X il X (...), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ...del Foro di Trieste che lo rappresenta e difende

resistente

e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;

causa avente ad oggetto: separazione giudiziale tra coniugi con richiesta di addebito

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. N.M. , con ricorso depositato il 24 maggio 2018, ha chiesto la separazione giudiziale dal coniuge, M.S. , con il quale aveva contratto matrimonio in data 10/10/2007 a ...(MI) ed ha richiesto che la

separazione venisse addebitata al marito a causa della condotta violenta e svalutante, quando non pesantemente offensiva, che aveva caratterizzato l'atteggiamento di lui verso la moglie; ha esposto che dal matrimonio erano nati due figli F.B. il X (...) a X e D.E. il X (...) a G. che di frequente avevano assistito alle violenze fisiche e verbali del padre; che la famiglia si era spostata per lavoro, vivendo per un periodo anche in Cina e aveva avuto sempre problemi economici tanto che in Italia era stata aiutata persino dalla comunità ebraica; che comunque il padre, oltre a tenere un comportamento molto duro verso i figli, non si era mai veramente occupato della loro educazione e mantenimento e dopo che lei lo aveva lasciato aveva cominciato a perseguirla (pedinandola, inviandole messaggi). Ha chiesto, dunque, di pronunciare la separazione, con addebito a carico del marito, onerandolo dell'obbligo di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli, da collocare presso la ^ madre, pur in affidamento condiviso, con diritto di visita del padre per due volte la settimana senza pernottare.

2. La parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato totalmente la narrazione dei fatti esposti dalla moglie, chiedendo, all'opposto, che la separazione dovesse essere a lei sola addebitata per abbandono del tetto coniugale e che i figli dovessero essere affidati solo al padre, con obbligo per la madre di contribuire al loro mantenimento con un assegno di 400 Euro, e uno di Euro 150 a favore del coniuge.

3. Comparsi innanzi al Presidente all'udienza del 4 ottobre 2018, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e il presidente, accogliendo l'intesa provvisoria raggiunta dalle parti, ha disposto - con ordinanza assunta in udienza - l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e possibilità per il padre di vederli, al momento, senza pernottare il sabato pomeriggio, la domenica mattina e il mercoledì pomeriggio; ha inoltre disposto l'onere del padre di contribuire al loro mantenimento con la somma di Euro 150 oltre a 50 Euro a favore della moglie.

4. Pronunciata, su richiesta concorde delle parti, sentenza parziale di separazione (sentenza n. 130 del 18 febbraio 2019), la causa è stata istruita con l'assunzione dei testi offerti dalla ricorrente; nel corso del procedimento, inoltre, con provvedimento adottato ex art. 709 c.p.c., è stato disposto che i tempi di visita presso il padre avvenissero in modalità protetta;

5. E' stata già avviata - su iniziativa di M.S. - la causa di divorzio, per cui la competenza a decidere sull'affidamento dei figli deve ritenersi attratta nella causa di scioglimento del matrimonio: va dato atto, infatti, che in detto procedimento sono stati assunti una successione di provvedimenti in ordine all'affidamento dei figli e (in particolare) ai tempi e modalità delle visite del padre sia alla luce della relazione dei servizi sociali sia alla luce della CTU ivi disposta (dott.ssa T.): alle visite con il padre nel corso del quale è stata già adottata quanto a detto profilo un provvedimento temporaneo e urgente in data 6 ottobre 2020 con cui il presidente del Tribunale - confermato l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori - disponeva che il S. potesse frequentare i figli non meno di due pomeriggi la settimana dalla fine della scuola fino all'ora di cena con giornate e modalità da concordare con la moglie e i Servizi Sociali del Comune; all'esito della CTU disposta nel

procedimento di divorzio il GI confermava le visite presenziate tra F. e il padre, inizialmente in spazio neutro, e qualora ne sussistessero i presupposti e sempre alla presenza dell'educatore progressivamente anche con delle uscite o a domicilio del sig S.M. (vd ordinanza 1 aprile 2021 sub procedimento iscritto al n. 1081/2020).

6. Pur rinnovato anche dall'estensore di questa decisione (che ha sentito le parti il 28 aprile 2022) il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione il 2 novembre 2022 sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

7. Le questioni da definire in questo giudizio riguardano dunque l'addebito della separazione e il contributo al mantenimento, mantenendosi, quanto all'affidamento dei figli i provvedimenti provvisori da ultimo adottati dal Tribunale.

7.a Quanto all'addebito va dato atto che le prove assunte hanno rivelato la condotta violenta e prevaricatrice del signor S. nei confronti della moglie, consistita non solo in atti di violenza fisica (percosse tali da lasciare i lividi sul copro) ma anche di violenza verbale, che sia i vicini che la direttrice della scuola frequentata dai minori hanno potuto registrare.

Orbene, è solido in giurisprudenza il principio secondo il quale le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare la richiesta di separazione con addebito proposta dalla moglie nei confronti del marito, aveva ommesso di prendere in considerazione la condotta violenta di quest'ultimo, che da varie testimonianze, riscontrate da referti ospedalieri e provvedimenti del Questore, risultava avere spesso fatto ricorso a violenza fisica sia nei confronti della coniuge che dei figli) (da ultimo vds Cass 24.10.2022, n. 31351).

La domanda di addebito della separazione al marito va dunque accolta.

7.b. Quanto al contributo al mantenimento, e in assenza di documentazione aggiornata sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti che hanno entrambe riferito di percepire un reddito decisamente modesto (Euro 350 al mese), si ritiene di confermare la misura del contributo stabilito, su accordo delle parti stesse, all'esito dell'udienza presidenziale (150 per entrambi i figli e 50 Euro per la moglie) disponendo che l'assegno unico e universale venga percepito integralmente dalla madre, collocataria dei minori: entrambi i genitori, infatti, non hanno perduto le abilità al lavoro e

pur nelle loro rispettive dichiarate precarietà, non possono essere sollevati dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli; essendo questi collocati presso la madre, dovrà essere posto a carico del padre un contributo al loro mantenimento; il padre sarà altresì onerato dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie secondo il protocollo sottoscritto dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di X il 18 maggio 2015;

la signora M. , inoltre, è attualmente percettore del reddito di cittadinanza, circostanza che conferma uno stato di bisogno idoneo a giustificare anche un assegno di mantenimento a suo favore, pur nella modesta e quasi simbolica misura di Euro 50,00 al mese. 7.c Le spese di lite vengono compensate tra parti, entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

11 Tribunale di Trieste definitivamente pronunciando nella causa di separazione iscritta al 1966/2018 promossa da M.N. contro M.S.

così provvede:

richiamata la sentenza dd 19 febbraio 2019 che ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi N.M. e M.S.

1. dichiara che la separazione va addebitata al signor S.M. ;
2. conferma l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e richiama quanto a modalità di visita del padre, i provvedimenti adottati nel procedimento di divorzio n. 1081/2020;
3. pone a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento della prole, Euro 150 mensili (75,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente ex indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo 18.5.2018;
4. pone a carico di M.S. l'obbligo di versare a M.N. un assegno di mantenimento di Euro 50,00 mensili, rivalutabili annualmente ex indici Istat;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune interessato proceda all'annotazione della sentenza.

Conclusione

Così deciso in Trieste, il 13 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2023.